

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE, ARTISTICA, SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO "C.R.A.L. ISTRUZIONE"

Art. 1. Costituzione, nome e sede

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e dell'art. 11 dello Statuto dei lavoratori, è liberamente costituita l'Associazione Culturale, Artistica, Sportiva e del Tempo Libero "C.R.A.L. ISTRUZIONE". Il presente Statuto viene redatto tenendo conto del complessivo impianto normativo relativo agli Enti di tipo associativo, recato dal D.Lgs. n. 460 del 18/11/1997, dalla Legge n. 383 del 07/12/2000 nonché dall'art. 30, comma 1, del D.I. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009.

L'Associazione ha sede, temporaneamente, in Palermo, Via Praga n. 27, presso i locali dell'U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, (già Provveditorato agli Studi).

La sede può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale dal Consiglio Direttivo, mediante semplice delibera, purché in Italia.

Art. 2. Oggetto e scopi generali

L'Associazione si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la personalità ed i diversi interessi di tipo culturale, artistico, sportivo e ricreativo degli associati.

Oggetto dell'Associazione è la promozione di iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo che favoriscano lo scambio di idee e di solidarietà fra i propri iscritti, ponendo in essere le attività che si dimostrino idonee a perseguire in via diretta o indiretta l'oggetto sociale.

Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche, private o con queste convenzionate.

Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione ricreativo-culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, della natura e dell'ambiente, per una più elevata qualità della vita.

L'Associazione si fa promotrice di seminari, convegni, pubblicazioni anche periodiche, nonché dell'esercizio di ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, con i soli limiti imposti dalle leggi vigenti.

L'Associazione, inoltre, opera direttamente o in collegamento con altri circoli aziendali e territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo dei rapporti con altre aggregazioni ed accrescere gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.

L'Associazione può ricercare, altresì, momenti di confronto con Enti pubblici e privati, culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale del tempo libero.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni, Circoli Aziendali, sportivi e culturali, che hanno come finalità istituzionale gli stessi scopi sociali, eventualmente usufruendo di benefici pubblici previsti per il settore associativo, sia esso sportivo, culturale, turistico e del tempo libero in generale.

Art. 3. Caratteristiche

L'Associazione è un'istituzione unitaria ed autonoma, ha durata illimitata, non ha finalità di lucro, e persegue il fine dell'arricchimento culturale, sociale e di aggregazione solidaristica: è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria fra i soci.

I servizi e le attività promossi dall'Associazione sono liberamente fruibili da tutti i soci e dagli appartenenti al loro nucleo familiare.

L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni e gruppi di interesse, i quali possono operare anche attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico, con gli enti turistici, culturali e sportivi e con le associazioni cooperative.

I compiti, livelli di responsabilità e le norme di funzionamento di tali organismi saranno stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

I regolamenti di applicazione dello statuto e gli altri regolamenti saranno parti integranti dello statuto.

Art. 4. Soci

La qualifica di associato si consegue, per libera scelta con l'iscrizione all'Associazione.

I soci nei confronti dell'Associazione hanno uguali diritti.

Possono essere soci tutti coloro che non abbiano riportato condanne penali e che non abbiano procedimenti penali in corso, i quali:

- operino o abbiano operato nel campo della Scuola, della Formazione, dell'Università e della istruzione in genere, es. dipendenti del MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- operino o abbiano operato in Amministrazioni Pubbliche, Enti, cooperative, consorzi, imprese e associazioni connessi al mondo della Scuola, della Formazione, dell'Università e della istruzione in genere.

Sono Soci Sostenitori dell'Associazione – tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. (Modifica effettuata con Delibera Assemblea dei Soci del 13 aprile 2017)

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione.

Può essere riconosciuta la qualifica di soci onorari a coloro che, per cariche rivestite o per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione, ne meritano la proclamazione da parte dell'Assemblea.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, sul modulo a ciò predisposto, al Consiglio Direttivo che deciderà motivatamente in merito. Contro il rifiuto di ammissione, gli aspiranti soci possono presentare reclamo al Collegio dei Probiviri.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i soci maggiori d'età che alla data fissata per le elezioni siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale decisa dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto e del regolamento interno, e delle deliberazioni degli Organi sociali.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo ed abitualmente;
- qualora rechino in qualunque modo danno morale o materiale all'Associazione.

I soci sospesi, espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento del Consiglio Direttivo facendo formale reclamo al Collegio dei Probiviri.

La qualifica di socio, oltre che per i suesposti motivi si perde per:

- dimissioni;
- decesso.

Alle iniziative dell'Associazione possono essere invitate a partecipare persone esterne presentate dai soci secondo modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5. Altri diritti e doveri

Tutti i soci acquisiscono, altresì, con il pagamento della quota sociale, il diritto ad ottenere il rilascio della tessera sociale e ad usufruire dei servizi dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione implica per i soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno diritto di:

- frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle attività di altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni e Circoli Aziendali, sportivi e culturali, con i quali si sia stabilito un rapporto di reciprocità, alle condizioni stabilite dai rispettivi Organismi.

Tutti i soci sono tenuti a comunicare al Circolo ogni modificazione dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 6. Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

Art. 7. Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea, inoltre, può essere aperta a esponenti di Enti ed Amministrazioni che operano nel campo dell'istruzione nonché ad operatori culturali, i quali hanno facoltà di formulare proposte di attività ed iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea *ordinaria* è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. E' presieduta dallo stesso il quale nomina, a sua volta, fra i Soci, un Segretario verbalizzante.

La comunicazione della convocazione viene effettuata con avviso affisso nei locali del Circolo, ovvero è pubblicata sul sito web del Circolo, se presente, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dove si terrà la riunione medesima.

L'Assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale ed il piano finanziario previsionale;
- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale, il quale, viene esposto nella sede Sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data indicata per l'approvazione e dopo la sua approvazione viene pubblicato sul sito web del Circolo (se presente);
- approva e modifica il Regolamento interno del Circolo;
- delibera in merito alle decisioni prese dal Collegio dei Probiviri;
- delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto;

- delibera in merito alla eventuale costituzione di sezioni, associazioni ed altri organismi e decide su eventuali controversie sui diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi dello Statuto.

Le delibere Assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel Libro verbali delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione per i quindici giorni successivi alla riunione dell'Assemblea e vengono, altresì, pubblicate sul sito web dell'Associazione, se presente.

L'Assemblea *straordinaria*, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che sia necessaria o su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o dal Collegio Sindacale espressa all'unanimità. In questo caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera, tra l'altro:

- in ordine alle modifiche dello Statuto;
- in ordine allo scioglimento del Circolo;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le delibere Assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione, sia essa per l'Assemblea ordinaria, sia per quella straordinaria non può avere luogo se non sono trascorse almeno tre ore dall'orario previsto per la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione 2/3 dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; essa delibera a maggioranza dei soci presenti.

Per le delibere che riguardano le modifiche dello Statuto o lo scioglimento del Circolo, la maggioranza deve rappresentare almeno i 2/3 dei soci presenti.

Art. 8. Votazioni

Le votazioni, dirette e personali in ossequio al disposto dell'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un decimo dei presenti.

L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Sindaci revisori e del Collegio dei probiviri, sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;
- elegge la Commissione elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;
- approva il regolamento per lo svolgimento della elezione.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale.

La Commissione elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

Art. 9. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre Consiglieri ed un massimo di quindici eletti dall'Assemblea in composizione ordinaria fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività del Circolo per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci e li sottopone alla stessa;
- decide l'ammontare della quota associativa e delle eventuali quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata;
- propone all'Assemblea il Regolamento che regola la vita dell'Associazione;
- definisce i regolamenti di eventuali sezioni, gruppi di interesse od altri organismi in cui si articola l'Associazione;
- definisce le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il piano finanziario previsionale;
- predispose lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Collegio dei Sindaci Revisori e quindi all'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea la destinazione dell'eventuale attivo di bilancio;
- decide circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- decide in ordine ai propri assetti organizzativi in armonia con le esigenze di funzionalità dell'Associazione;
- decide in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione, da attuarsi - se del caso - unicamente nell'ambito del territorio nazionale;
- esprime parere sull'eventuale rimborso spese da corrispondere ai componenti degli organi sociali;
- decide su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
- decide in ordine all'apertura di eventuali succursali dell'Associazione, da attuarsi unicamente nell'ambito del territorio nazionale

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito Libro con pagine numerate.

Art. 10. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale

Il Presidente:

- presiede e convoca l'Assemblea ordinaria, straordinaria ed il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità nonché la conservazione della relativa documentazione;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
- si occupa della gestione di conto correnti bancari e postali o di altre forme finanziamento.

Art. 11. Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti si compone di membri effettivi e supplenti.

Il numero dei sindaci è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque per i Sindaci effettivi e da due a tre per i sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci effettivi maggiori d'età.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e preventivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte sul Libro dei verbali dei sindaci che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

Art. 12. Il Collegio dei probiviri

Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Il Collegio decide in merito alla legittimità o meno del rifiuto di ammissione all'Associazione disposto dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea in composizione ordinaria.

Il Collegio dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente che provvede a convocare il Collegio medesimo, a redigerne i verbali ed a verificare l'effettiva applicazione delle delibere.

Qualora si verificassero vacanze nella composizione del Collegio, le sostituzioni avverranno con il subentro automatico di coloro che alle elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti.

Le decisioni del Collegio debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Art. 13. Violazioni dello Statuto

In caso di violazione da parte dei Soci delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento interno, nonché di inosservanza delle comuni regole di educazione, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) sospensione dalle attività per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) esclusione definitiva del socio dall'Associazione.

Contro le suindicate sanzioni il socio può, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentare reclamo al Collegio dei Probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso.

Art. 14. Gratuità degli incarichi

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri, degli organi delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono completamente gratuite.

Eventuali compensi e rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art. 15. Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi straordinari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- tutti gli altri proventi conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Art. 16. Esercizi sociali e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il *bilancio consuntivo* che deve essere presentato, accompagnato da una relazione del Collegio dei Sindaci revisori, all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 Marzo successivo.

Parimenti provvederà a redigere il *bilancio di previsione* che, anch'esso accompagnato dalla relativa relazione del Collegio dei sindaci revisori, dovrà essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 Novembre.

Il bilancio (sia consuntivo che di previsione) è depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17. Regolamento

Il Consiglio Direttivo dovrà procedere all'organizzazione dell'Associazione ed in particolare a redigere un regolamento che regoli la vita dell'Associazione medesimo.

Art. 18. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio potrà essere devoluto o ad un altro con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della L. n. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La scelta del beneficiario è, anch'essa, deliberata dall'Associazione con le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art.19. Controversie fra i soci e fra i soci ed l'Associazione

La risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci e fra questi ultimi ed l'Associazione, relativamente alle disposizioni contenute nel presente Statuto, viene demandata ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo, i cui componenti decideranno con equità e senza formalità alcuna quali amichevoli compositori, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

La decisione, presa a maggioranza, viene dal Consiglio Direttivo comunicata per iscritto all'interessato.

Art.20. Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea.

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art.21. Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge applicabili.